

PARTITO DEMOCRATICO VENETO

REGOLAMENTO PER IL CONGRESSO DELL'UNIONE REGIONALE, DELLE FEDERAZIONI, DEI CIRCOLI E DELLE UNIONI COMUNALI

Approvato all'unanimità dalla Direzione regionale mercoledì 29 luglio 2026

ARTICOLO 1

(Regolamento per il Congresso regionale)

1. Il Partito Democratico del Veneto, per quanto attiene alle procedure di elezione del Segretario / della Segretaria e dell'Assemblea regionale, adotta il Regolamento quadro predisposto e approvato dalla Direzione nazionale il 19 giugno 2023, salvo le modifiche e/o precisazioni che seguono.
2. Il Congresso regionale del Partito Democratico del Veneto è convocato entro il 15 novembre 2026. Esso si svolge sulla base della presentazione delle candidature alla carica di Segretario/a regionale e del confronto sulle linee politico-programmatiche, ai sensi delle disposizioni previste dallo Statuto.
3. Partecipano, altresì, alla fase congressuale disciplinata dal presente Regolamento le Federazioni, le Unioni comunali ed i Circoli che hanno terminato il loro mandato o risultano non in carica, fatte salve le prerogative di cui all'art. 23 dello Statuto nazionale.

ARTICOLO 2

(Commissione regionale per il congresso)

1. È istituita, nel rispetto della parità di genere e della pluralità, la Commissione regionale per il congresso, eletta dalla Direzione regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
2. Nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.
3. In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inottemperanza della Direzione regionale, la Commissione è eletta, con la stessa maggioranza prevista al comma precedente, dall'Assemblea regionale. In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inottemperanza anche dell'Assemblea regionale, la Commissione è nominata dalla Segretaria nazionale o suo/a delegato/a.
4. La Commissione regionale è formata da non più di 11 componenti e comunque in numero dispari e, nella prima seduta, elegge il suo Coordinatore / la sua Coordinatrice. Una volta formalizzata l'accettazione delle candidature a Segretario/a regionale, la Commissione è integrata dai rappresentanti di ciascun/a candidato/a. Ai lavori della Commissione partecipa, in qualità di invitato permanente senza diritto di voto, il Presidente della Commissione regionale di garanzia o un/a suo/a delegato/a.
5. La Commissione svolge le funzioni previste dal Regolamento quadro, e in particolare:
 - a. convoca il Congresso regionale e presidia tutti gli adempimenti connessi, in stretta relazione con le Federazioni;
 - b. formalizza l'accettazione delle candidature a Segretario/a regionale e delle liste dei /delle candidati/e all'Assemblea regionale;
 - c. certifica, a livello regionale, i risultati delle riunioni di Circolo e proclama gli eletti e le elette all'Assemblea regionale;

6. La Commissione è, inoltre, organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi all'applicazione del Regolamento regionale e dalle procedure previste nel presente articolo.
7. Inoltre, la Commissione regionale:
 - a. in accordo con le Commissioni provinciali e metropolitana per il congresso, di cui all'art. 4, trasmette ad ogni Circolo l'anagrafe degli iscritti e delle iscritte aventi diritto di voto. Le anagrafi degli iscritti e delle iscritte del 2025 sono certificate dalle Commissioni provinciali e metropolitana di Garanzia, come previsto dal Regolamento nazionale del tesseramento. Le anagrafi dei nuovi iscritti e delle nuove iscritte entro il decimo giorno antecedente la presentazione delle candidature alla carica di Segretario/a regionale sono certificate dalla Commissione per il congresso territorialmente competente;
 - b. assicura, in collaborazione con le Federazioni provinciali e metropolitana, che sia data massima e tempestiva comunicazione a tutti gli iscritti e a tutte le iscritte in riferimento ai termini e alle modalità di presentazione delle candidature;
 - c. provvede, con relative delibere, alla pubblicazione e alla diffusione delle linee politico-programmatiche presentate dai/dalle candidati/e alla carica di Segretario/a regionale e assicura a tutti/e eguale dignità e piena parità di diritti, curandone la divulgazione tra gli iscritti e le iscritte e stabilendo indirizzi e modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie;
 - d. garantisce che tutti/e i/le candidati/e alla carica di Segretario/a regionale siano messi/e tempestivamente in condizione di comunicare con gli iscritti e le iscritte;
 - e. si coordina con le Federazioni provinciali e metropolitana per gli adempimenti formali connessi alla fase congressuale;
8. I/le componenti della Commissione regionale non possono, a pena di decadenza, candidarsi né sottoscrivere candidature a Segretario/a regionale e non possono candidarsi all'Assemblea regionale.
9. I/le componenti della Commissione regionale fanno parte automaticamente dell'Assemblea regionale con diritto di voto, ad esclusione del voto di cui all'articolo 7, comma 4 del presente Regolamento e delle votazioni di cui all'articolo 21 commi 8 e 9 dello Statuto nazionale.

ARTICOLO 3

(Presentazione delle candidature alla carica di Segretario/a regionale)

1. Le candidature a Segretario/a regionale devono essere presentate alla Commissione regionale per il congresso entro la data stabilita dalla stessa Commissione al momento della convocazione del Congresso. Esse debbono essere corredate dalle linee politico-programmatiche.
2. Le candidature devono essere sottoscritte da almeno il 15% dei/delle componenti in carica dell'Assemblea regionale uscente oppure da un numero di iscritti/e compreso tra 250 e 600, distribuiti in almeno quattro Federazioni.
3. Nel caso di presentazione o validazione di una sola candidatura, la Direzione regionale delega la Commissione regionale per il congresso ad adottare con apposite circolari e delibere le modifiche ed integrazioni al presente regolamento in rapporto alle circostanze.
4. Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di Segretario/a regionale: i Presidenti di Regione e dei Consigli regionali, gli Assessori regionali, i Presidenti di provincia, i Sindaci delle città capoluogo di Regione e di Provincia.
5. I candidati / le candidate alla Segreteria si impegnano a riconoscere i risultati delle riunioni di Circolo, come certificati dalla Commissione regionale.

ARTICOLO 4

(Modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni di Circolo)

1. Le riunioni di Circolo per l'elezione del/la Segretario/a regionale e dell'Assemblea regionale avvengono tenuto conto delle modalità previste dallo Statuto nazionale e dal Regolamento quadro.
2. Le riunioni si svolgono nella finestra temporale stabilita dalla Commissione regionale al momento della convocazione del Congresso.
3. Tutte le Federazioni, anche quelle in cui non è prevista la celebrazione dei Congressi provinciali e metropolitano, eleggono, a maggioranza assoluta dei votanti della Direzione provinciale e metropolitana, la Commissione provinciale / metropolitana per il congresso. Tale Commissione è composta da un massimo di 11 componenti, e comunque in numero dispari, nel rispetto della parità di genere e della pluralità. In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inottemperanza della Direzione di Federazione, la Commissione è eletta, con la maggioranza assoluta dei votanti, dall'Assemblea di Federazione. In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inottemperanza anche dell'Assemblea di Federazione, la Commissione è nominata dalla Commissione regionale per il congresso.
4. La Commissione provinciale / metropolitana di cui al comma precedente, in coordinamento con la Commissione regionale, ha anche il compito di:
 - a. curare l'istituzione dei seggi elettorali per il voto degli iscritti e delle iscritte;
 - b. calendarizzare le riunioni di Circolo e trasmettere tale calendario alla Commissione regionale.
5. La convocazione delle riunioni di Circolo per l'elezione del/della Segretario/a regionale deve essere spedita, eventualmente anche via web, a cura del/la Segretario/a di Circolo a tutti gli iscritti e le iscritte al Circolo almeno 5 giorni prima dello svolgimento, utilizzando il fac-simile di convocazione predisposto dalla Commissione regionale per il congresso.
6. La convocazione, in ogni caso, contiene: il luogo, il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori, l'orario di apertura e di chiusura delle votazioni e le linee politico-programmatiche dei/delle candidati/e alla Segreteria regionale.
7. Le modalità di svolgimento della riunione di Circolo, che devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti e alle iscritte e che sono aperte alla partecipazione di elettori, elettrici e simpatizzanti del Partito Democratico sono le seguenti:
 - a. in apertura della riunione di Circolo, su proposta del Segretario / della Segretaria del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza (presidente di seggio e due scrutatori/scrutatrici), che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantisca la presenza di almeno un/a rappresentante per ciascuna candidatura. Fa parte della Presidenza un/a componente della Commissione della Federazione per il congresso o un/a delegato/a, che è tenuto/a ad assistere alla riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori;
 - b. prima che siano aperte le operazioni di voto, vengono presentate le linee politico-programmatiche collegate ai candidati / alle candidate a Segretario/a regionale, entro un tempo massimo di 15 minuti;
 - c. l'espressione di voto avviene su una scheda elettorale conforme al modello predisposto dalla Commissione regionale;
 - d. l'elezione degli organi regionali avviene, in ogni caso, a scrutinio segreto;
 - e. lo spoglio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto;

8. Le operazioni di voto devono durare non meno di un'ora e non per più di sei ore consecutive, da collocare di norma in orario non lavorativo.
9. Al termine delle operazioni di voto, viene redatto un verbale, sul modello precedentemente predisposto dalla Commissione regionale, che viene trasmesso alla Federazione provinciale o metropolitana competente.
10. Le Federazioni provinciali e metropolitana, al termine di tutte le riunioni di Circolo dell'ambito territoriale di competenza, trasmettono alla Commissione regionale gli esiti delle operazioni di voto e i verbali relativi per le operazioni di calcolo e di attribuzione dei seggi.
11. La Commissione regionale, conclusa la procedura di assegnazione dei seggi, trasmette il verbale dei risultati all'Organizzazione nazionale e proclama gli eletti.

ARTICOLO 5

(Elettorato attivo e passivo)

1. L'elettorato attivo è previsto per tutti gli iscritti e le iscritte presenti nelle anagrafi certificate 2025 che rinnovano la propria adesione entro la riunione del proprio Circolo e per tutti i nuovi iscritti e le nuove iscritte al PD, anche online, entro il decimo giorno antecedente la presentazione delle candidature alla carica di Segretario/a regionale.
2. Possono candidarsi alla carica di Segretario/a regionale e di componente dell'Assemblea regionale tutti gli iscritti e tutte le iscritte presenti nelle anagrafi certificate 2025 che rinnovino la propria iscrizione entro il giorno di presentazione della propria candidatura e tutti i nuovi iscritti e tutte le nuove iscritte al PD, anche online, entro il decimo giorno antecedente la presentazione delle candidature alla carica di Segretario regionale.

ARTICOLO 6

(Elezione del Segretario / della Segretaria e dell'Assemblea regionale)

1. Fatte salve le incompatibilità previste dall'articolo 3, comma 5, la carica di componente dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di componente dell'Assemblea nazionale. Qualora un/a componente dell'Assemblea nazionale volesse candidarsi all'Assemblea regionale, deve dimettersi entro la data di presentazione delle liste.
2. È ammessa la presentazione in ogni Federazione di una ed una sola lista di candidati/e all'Assemblea regionale collegata a ciascun/a candidato/a Segretario/a regionale. Le liste collegate allo/a stesso/a Segretario/a debbono essere presentate in almeno quattro Federazioni.
3. La presentazione delle liste avviene su base regionale. Esse vengono depositate presso la Commissione regionale entro la data stabilita dalla stessa Commissione al momento della convocazione del Congresso. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati / le candidate alla Segreteria ammessi/e, intenda collegarsi. Entro 24 ore dalla presentazione delle liste, la Commissione regionale accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato / della candidata alla Segreteria regionale.
4. Le liste dei candidati e delle candidate all'Assemblea regionale devono rispettare l'alternanza di genere, a pena di nullità.
5. È preferibile che, nella predisposizione delle liste e nella definizione delle posizioni in lista, sia assicurata un'equilibrata rappresentanza generazionale, territoriale e sociale.
6. La Commissione regionale, accertati i collegamenti tra candidati/e alla Segreteria e le liste di candidati/e all'Assemblea regionale, predispone il modello di scheda per ciascuna Federazione.

7. Il numero dei / delle componenti dell'Assemblea regionale è pari a 150, oltre i componenti di diritto.
8. Il numero dei / delle componenti dell'Assemblea regionale è suddiviso tra le Federazioni per il 50% in proporzione alla popolazione residente in base all'ultimo censimento e per il 50% in base ai voti ottenuti dal PD alla Camera dei Deputati nelle più recenti elezioni politiche.
9. I seggi assegnati a ciascuna Federazione sono ripartiti tra le liste con metodo proporzionale, come definito dall'articolo 9 dello Statuto nazionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati, nell'ambito della stessa Federazione, alle liste con il decimale più alto, in ordine decrescente, fino all'assegnazione di tutti i seggi.
10. Fanno parte di diritto dell'Assemblea regionale i Segretari e le Segretarie delle Federazioni provinciali e metropolitana, la Portavoce della Conferenza regionale delle Democratiche, il Segretario regionale dei Giovani Democratici, gli eletti e le elette veneti/e al Parlamento italiano ed europeo e al Consiglio regionale iscritti al PD, i sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia del Veneto e i Presidenti di Provincia iscritti al PD, i componenti veneti del Governo nazionale ed europeo iscritti al PD in attualità di mandato.
11. L'Assemblea regionale è integrata anche dai/dalle candidati/e Segretari/e che non risultano eletti/e, con diritto di parola e di voto, ad eccezione che per le votazioni di cui all'art. 7 comma 4 del presente regolamento e all'art. 21 commi 8 e 9 dello Statuto nazionale.
12. I/le componenti dell'Assemblea regionale vengono eletti/e sulla base dell'ordine di posizione nella lista.

ARTICOLO 7

(Proclamazione dei risultati e nomina del/della Segretario/a)

1. La prima riunione dell'Assemblea regionale è convocata dalla Commissione regionale entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e delle elette, come comunicata all'Organizzazione nazionale. Luogo, data e ora sono decisi e comunicati dalla Commissione regionale per il congresso.
2. L'Assemblea regionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione regionale, comunica i risultati e procede all'elezione del/della Presidente dell'Assemblea. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente dell'Assemblea regionale e le relative modalità di voto vengono proposte dalla Commissione regionale e approvate dall'Assemblea.
3. Il/la Presidente dell'Assemblea proclama eletto/a alla carica di Segretario/a il/la candidato/a che, sulla base delle comunicazioni della Commissione regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei/delle componenti dell'Assemblea regionale.
4. Qualora nessun/a candidato/a abbia riportato la maggioranza assoluta, il/la Presidente dell'Assemblea regionale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto, salvo diversa modalità definita con il voto palese dei due terzi degli aventi diritto, tra i due candidati / le due candidate collegati/e al maggior numero di componenti dell'Assemblea e proclama eletto/a Segretario/a il candidato o la candidata che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

ARTICOLO 8

(Le garanzie)

1. La Commissione regionale provvede a disciplinare, con relative delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche dei/delle candidati/e e a garantire pari opportunità tra i/le candidati/e.

2. La Commissione regionale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del/la Segretario/a regionale si svolga in modo democratico e che sia sempre assicurata piena parità dei diritti, nei modi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti.
3. In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente Regolamento da parte della Commissione regionale, provvede con potere di surroga la Segreteria nazionale.
4. Lo svolgimento della campagna elettorale congressuale deve essere improntato alla massima sobrietà e trasparenza, tenuto conto delle modalità e dei limiti di spesa di cui al presente Regolamento.
5. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di Circolo vanno rivolte alla Commissione per il congresso territorialmente competente, che decide entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale di garanzia che decide entro le successive 24 ore. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione dei Congressi di Federazione vanno rivolte in prima istanza alla Commissione regionale di garanzia, che decide entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione nazionale di garanzia.
6. Gli iscritti e le iscritte al PD, eletti/e o componenti degli esecutivi istituzionali, ovvero di ulteriori incarichi previsti dai Regolamenti finanziari nazionale, regionali e provinciali, non in regola con i versamenti previsti dai suddetti Regolamenti finanziari, decadono dall'anagrafe degli iscritti, secondo le procedure previste dal Regolamento delle Commissioni di garanzia, a condizione che la sanzione comminata sia definitiva, secondo le norme dello Statuto nazionale.

ARTICOLO 9

(Costi e limiti di spesa)

1. Relativamente al limite di spesa di ciascun/a candidato/a a Segretario/a regionale si indica il tetto di spesa in euro 10.000,00.
2. La Commissione regionale disciplina analiticamente le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.

ARTICOLO 10

(Norme di salvaguardia)

1. I/le candidati/e alla Segreteria e all'Assemblea regionali si impegnano:
 - a. a riconoscere i risultati delle riunioni di Circolo come certificati dalla Commissione regionale per il congresso o dalle Commissioni di garanzia regionale e nazionale;
 - b. a deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.
2. La Commissione regionale per il congresso interviene con appositi indirizzi, norme esplicative ed attuative del presente Regolamento.

ARTICOLO 11

(Compiti delle Federazioni provinciali e metropolitana)

1. Ciascuna Federazione che rientri nei casi dell'art. 1, comma 3, del presente Regolamento approva, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, il Regolamento provinciale / metropolitano per l'elezione del/la Segretario/a e dell'Assemblea provinciale o metropolitana, dei Circoli e delle Unioni comunali.

2. I Regolamenti di Federazione, stabiliscono: il numero dei componenti dell'Assemblea di Federazione; i criteri di assegnazione degli eleggibili ad ogni Circolo o, in alternativa, a collegi sub-provinciali territorialmente omogenei. Contengono anche le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Segretario/a e dei componenti dell'Assemblea di Federazione.
3. La Commissione per il Congresso provinciale / metropolitana di cui all'art. 4 comma 3 del presente Regolamento, ai fini dell'elezione del/della Segretario/a e dell'Assemblea provinciale o metropolitana, dei Circoli e delle Unioni comunali, svolge le medesime funzioni della Commissione regionale.
4. Ai fini dell'elettorato attivo e passivo per i Congressi territoriali si applica l'art. 5 del presente Regolamento.

ARTICOLO 12

(Elezione del/della Segretario/a e delle Assemblies di Federazione)

1. Nel caso di celebrazione del congresso regionale e dei congressi di Federazione e/o di Circolo, è preferibile che questi siano celebrati nello stesso giorno previsto per la riunione di Circolo destinata al voto per il/la Segretario/a regionale. Nelle Federazioni in cui si celebrano i congressi, nel caso in cui dovessero celebrarsi anche uno o più congressi di Circolo, entrambi i congressi vanno svolti contestualmente.
2. Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale, non sono candidabili alla carica di Segretario/a di Federazione: i Parlamentari nazionali ed europei, i Presidenti di Regione, gli Assessori regionali, i Consiglieri regionali, i Presidenti di provincia, gli Assessori provinciali, i Sindaci e gli Assessori dei comuni capoluogo di Regione e di Provincia, i Sindaci e gli assessori dei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti. La carica di Segretario/a di Circolo o di Segretario/a dell'Unione comunale è incompatibile con quella di Sindaco per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
3. Il/la Segretario/a di Federazione è eletto/a in collegamento ad una ed una sola lista di candidati all'Assemblea di Federazione presentata dai candidati / dalle candidate Segretari/e di Federazione o da loro delegati/e. Sono ammesse le liste presenti in almeno un quarto dei Circoli di una Federazione. Le liste per l'Assemblea di Federazione devono essere formate, pena l'inammissibilità, nel rispetto dell'alternanza di genere. I candidati e le candidate all'Assemblea di Federazione vengono eletti/e secondo l'ordine di posizione nella lista.
4. Il voto per il/la Segretario/a di Federazione si esprime votando la lista collegata alla sua candidatura. I seggi dell'Assemblea sono ripartiti tra le liste secondo il metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati, nell'ambito dello stesso Circolo o collegio sub-provinciale, alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all'assegnazione di tutti i seggi spettanti.
5. È eletto/a Segretario/a di Federazione il/la candidato/a collegato/a alla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea di Federazione. Qualora nessun/a candidato/a Segretario/a abbia conseguito la maggioranza assoluta dei componenti, l'Assemblea elegge, con maggioranza dei voti validi, il/la Segretario/a di Federazione con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i/le due candidati/e collegati/e al maggior numero di componenti dell'Assemblea.

ARTICOLO 13

(Elezione del/della Segretario/a e dei direttivi di Circolo)

1. I regolamenti di Federazione, stabiliscono il numero dei/le componenti dei direttivi di Circolo, in proporzione al numero di iscritti/e al Circolo.

2. Le candidature a Segretario/a di Circolo e le liste di candidati/e al Direttivo di circolo si presentano il giorno dell'apertura del Congresso di Circolo secondo le modalità previste dai regolamenti di Federazione.
3. Il/la Segretario/a di Circolo è eletto dall'Assemblea degli iscritti e delle iscritte in collegamento ad una e ad una sola lista di candidati/e al Direttivo di Circolo presentata dai candidati / dalle candidate Segretari/e di circolo o da loro delegati/e. Le liste non possono contenere un numero di candidati/e al Direttivo superiore al numero previsto di componenti dell'organismo. Le liste sono formate, pena l'inammissibilità, nel rispetto dell'alternanza di genere. I candidati / le candidate al Direttivo vengono eletti/e secondo l'ordine di posizione nella lista.
4. Il voto per il/la Segretario/a di Circolo si esprime votando la lista collegata alla sua candidatura. I/le componenti del Direttivo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all'assegnazione di tutti i seggi spettanti.
5. È eletto/a Segretario/a di Circolo il/la candidato/a collegato alla maggioranza assoluta dei/delle componenti del Direttivo. Qualora nessun/a candidato/a Segretario/a abbia conseguito la maggioranza assoluta dei/delle componenti del Direttivo, il Direttivo elegge, con maggioranza dei voti validi il/la Segretario/a di Circolo, con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i/le due candidati/e collegati/e al maggior numero di componenti dell'organismo.

ARTICOLO 14

(Elezione del/della Segretario/a e dell'Assemblea dell'Unione comunale)

1. I Regolamenti di Federazione, normano anche l'elezione del/della Segretario/a e dell'Assemblea delle Unioni comunali.
2. Tali Regolamenti stabiliscono:
 - a. il numero dei componenti dell'Assemblea dell'Unione comunale;
 - b. i criteri di assegnazione degli eleggibili ad ogni Circolo dell'Unione comunale;
 - c. le modalità di elezione dell'Assemblea e del/la Segretario/a dell'Unione comunale;
 - d. le modalità di presentazione delle liste di candidati/e all'Assemblea dell'Unione comunale e dei candidati / delle candidate alla carica di Segretario/a dell'Unione comunale.

ARTICOLO 15

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non normato espressamente dal presente Regolamento si applicano le norme del Regolamento quadro approvato dalla Direzione nazionale del 19 giugno 2023 e dallo Statuto nazionale e regionale.